

N. R.G. 62 - 1/2024**TRIBUNALE DI SALERNO**

Terza Sezione Civile

PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO DI**DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' EX ART. 70 CCII**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Sicilia,

visto il piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, depositato da [REDACTED] in data 9.04.2024, elaborato con l'ausilio dell'OCC, il quale ha nominato il dott. Antonio Somma quale Gestore della crisi;

letta la relazione particolareggiata elaborata dal Gestore incaricato, ai sensi dell'art. 68 CCII;

esaminata la relazione integrativa e la ulteriore documentazione alla stessa allegata nonché nuovamente il piano di ristrutturazione alla luce dell'invito disposto con decreto del 22.04.2024;

esaminata, inoltre, l'ulteriore relazione integrativa, con annessa documentazione, depositata in data 10.06.2024 a seguito del nuovo invito disposto in data 24.05.2024;

premesso che:

- l'istante risulta consumatore ex art. 2 lettera e) del CCII, atteso che le obbligazioni oggetto del piano risultano essere state assunte per scopi estranei all'attività, imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta dallo stesso;

- la domanda risulta presentata tramite OCC costituito nel circondario del Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 27 comma 2;

affermata la competenza di questo Tribunale, in quanto il ricorrente risulta essere residente in [REDACTED];

rappresentata la situazione debitoria dell'istante come segue:

3.1 - CREDITORI IPOTECARI			
Creditore	P.IVA/C.F.	PEC	Somma dovuta
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 174.579,15
TOTALE COMPLESSIVO			Euro 174.579,15

3.2 - CREDITORI PRIVILEGIATI			
Creditore	P.IVA/C.F.	PEC	Somma dovuta
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 2.439,64
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 2.439,64
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 1.584,36
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 3.853,25
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 3.982,94
TOTALE COMPLESSIVO			Euro 14.299,83

3.3 - CREDITORI CHIROGRAFARI			
Creditore	P.IVA/C.F.	PEC	Somma dovuta
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 12.435,73
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 1.410,20
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Euro 34.056,00
TOTALE COMPLESSIVO			Euro 47.901,93

rappresentata la situazione reddituale come di seguito:

Anno	Modello 730 (Reddito lordo)	Totale reddito netto	Reddito netto mensile (media da buste paga)
2024x2023	ND	ND	Euro 1.910,37
2023x2022	Euro 30.864	Euro 23.831	Euro 1.899,38
2022x2021	Euro 30.285	Euro 23.543	Euro 1.810,30
2021x2020	Euro 31.901	Euro 23.848	Euro 1.705,92
2020x2019	Euro 31.979	Euro 23.359	Euro 1.784,38
2019x2018	Euro 30.839	Euro 22.728	Euro 1.784,61

rilevato che il patrimonio dell'istante ricomprende i seguenti beni immobili:

Cat.	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
F	Proprietà per 1/1	[REDACTED]	1	313	4	Cat.C/1	06	34 m²	Euro: 333,63
F	Proprietà per 1/1	[REDACTED]	14	210	6	Cat.A/4	03	4,5 vani	Euro: 302,13
F	Proprietà per 1/1	[REDACTED]	14	210	8	Cat.C/2	01	113 m²	Euro: 99,21
F	Proprietà per 1/4	[REDACTED]	13	282	5	Cat.A/4	03	5 vani	Euro: 335,70
F	Nuda proprietà per 3/4	[REDACTED]	13	282	5	Cat.A/4	03	5 vani	Euro: 335,70

considerato che, in particolare, l'OCC ha rilevato che:

- l'immobile (abitazione popolare) in [REDACTED] (in [REDACTED]) è attualmente sottoposto ad esecuzione immobiliare nella procedura R.G.E. [REDACTED] pendente innanzi al Tribunale di Salerno. Il bene è stato stimato € 70.200,00. Detto valore, con possibilità però di offrire al ribasso sino ad € 52.650,00, è stato posto come prezzo a base di gara nell'ultimo tentativo di vendita bandito per il giorno 30/01/2024 ed andato deserto. Pertanto, come da ordinanza di vendita, l'immobile verrà ribandito al nuovo prezzo base di € 63.180,00, con possibilità di offrire la minor somma di € 47.385,00;

- quanto all'immobile (abitazione popolare) in [REDACTED] [REDACTED] (in [REDACTED]), il sig. [REDACTED] è titolare del diritto di piena proprietà solo per la quota di $\frac{1}{4}$, mentre è titolare del diritto di nuda proprietà per la rimanente quota di $\frac{3}{4}$, per la quale coesiste diritto di usufrutto del padre del debitore. Tenuto conto anche dei valori OMI (770-1.100), si ritiene di poter condividere la stima di cui alla scheda di valutazione fornita dal debitore, ovvero € 68.000,00;

- l'immobile (negozi) in [REDACTED] è attualmente sfitto e presenta notevoli problemi di umidità. Tenuto conto dei valori OMI, si concorda con la stima di cui alla scheda di valutazione fornita dal debitore, ovvero tra € 16.000,00 ed € 20.000,00;

rilevato che il patrimonio del debitore ricomprende i seguenti beni mobili registrati:

Tribunale di Salerno - Terza Sezione Civile

Foglio 4

Classe	Marca / Modello	Targa	Stato Veicolo	Descrizione Ruolo	Data Prima Immatr.	Data Acquisto	Data Provv.	Dettagli Vincoli
Autovettura	//	██████	Attivo	Intestataro	18/03/2011	05/07/2021	23/06/2023	trascrizione di provvedimento del 24/04/2023 trascrizione di provvedimento del 23/06/2023
Autovettura	//	██████	Attivo	Intestataro	28/12/2011	05/05/2022	23/06/2023	trascrizione di provvedimento del 24/04/2023 trascrizione di provvedimento del 23/06/2023

considerato che il debitore ha previsto di conservare e dunque trasferirsi nell'abitazione in ██████████, della quale lo stesso risulta proprietario della nuda proprietà e nella quale risiede il padre usufruttuario;

prospettati i tempi e le modalità di soddisfazione dei crediti come segue:

- liquidazione mediante prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare già iniziata e procedura competitiva degli immobili ubicati in ██████████;
 - versamento di € 10.400,00/anno (€ 800 x 13 mensilità) per n. 5 anni (€ 52.000,00) ed € 9.100,00 (€ 700 x 13 mensilità) per il 6° anno;
 - pagamento in successione dei crediti in prededuzione, dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari;
- in particolare:

Entrate	% soddisfazione	mag-25	mag-26	mag-27	mag-28	mag-29	mag-30
Vendita Immobile [REDACTED]		47.385,00					
Vendita Immobile [REDACTED]		18.000,00					
Versamenti debitore		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.100,00
TOTALE ENTRATE		75.785,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.100,00
Uscite							
Creditori in prededuzione	100%						
OCC + spese (prededuzione)		18.644,81					
Totale crediti in prededuzione		18.644,81	-	-	-	-	-
Creditori privilegiati	100%						
Av.t [REDACTED] (privilegiato)		4.879,28					
[REDACTED] (privilegiato)		3.715,25					
[REDACTED] privilegiato)		1.584,36					
Comune di [REDACTED] (privilegiato)		3.892,94					
Totale crediti privilegiati		14.071,83	-	-	-	-	-
Creditori ipotecari	100%						
[REDACTED] (ipotecario)		43.068,36	4.316,64				
Totale crediti ipotecari		43.068,36	4.316,64	-	-	-	-
Creditori chirografari	26%						
[REDACTED] (chirografario)		-	4.419,10	7.554,82	7.554,82	7.554,82	6.610,47
[REDACTED] (chirografario)		-	432,05	738,63	738,63	738,63	646,30
[REDACTED] chirografario)		-	48,99	83,76	83,76	83,76	73,29
[REDACTED] (chirografario)		-	1.183,21	2.022,79	2.022,79	2.022,79	1.769,94
Totale crediti chirografari		-	6.083,36	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.100,00
TOTALE USCITE		75.785,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	9.100,00

considerato che, con riguardo alla meritevolezza sottesa al sovraindebitamento, va osservato come, secondo l'attuale disciplina, la proposta di ristrutturazione dei debiti non possa ritenersi ammissibile quando il debitore abbia, tra l'altro, determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

considerato che, per effetto delle richiamate innovazioni, la valutazione relativa al carattere colpevole o meno del sovraindebitamento va anticipata alla fase di ammissione alla procedura, anteriore all'instaurazione del contraddittorio con i creditori;

rilevata la necessità di operare tale accertamento in base ai mutati principi stabiliti dal Codice della Crisi che non richiede più la prova, da parte del debitore, della sua meritevolezza, ma l'assenza di condizioni ostative ex art. 69, comma 1, CCII - la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore (cfr. Tr. Napoli del 5.02.2024);

considerato, pertanto, che il quesito centrale nella procedura del piano del consumatore è ancora quello se l'assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere concreta colpa lieve o colpa grave e che, il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media (Tribunale Avellino, 04 Marzo 2021);

rilevato, dunque, che alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, si tratta di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile. In buona sostanza il giudice deve compiere ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, decidere della imputabilità soggettiva della situazione di crisi che si è venuta a creare. Pertanto, anche ora, il consumatore si deve ritenere sia tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento;

osservato che *“Quanto alla nozione di “colpa”, deve ritenersi che la stessa consista nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole (c.d. cautelari) di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui che di volta in volta acquistano rilievo in un determinato contesto. Tali regole di condotta possono essere specificamente previste dalla disciplina positiva (configurandosi, in caso di violazione, una colpa c.d. specifica) ovvero di*

volta in volta “costruite” dal Giudice mediante un procedimento induttivo di ricerca ed analisi delle regole di esperienza che governano un determinato ambito dell’agire umano (configurandosi in tali casi una colpa c.d. generica). La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di “divaricazione” tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall’individuo. Sempre in prospettiva generale deve rilevarsi come, a differenza di quanto accade nel diritto penale, non può ravvisarsi nella struttura della colpa civilistica una “doppia misura”, che tenga conto, non solo della violazione della regola cautelare ma anche del grado di rimproverabilità soggettiva della violazione (valorizzando circostanze di fatto che disvelino la concreta inettitudine dell’agente al rispetto della regola di condotta). Non venendo, infatti, in rilievo la necessità di assicurare il rispetto del principio di personalità della responsabilità (imposto in materia penale dall’art. 27 Cost.), deve condividersi l’orientamento di autorevole dottrina secondo cui l’accertamento della colpa, concepita in senso normativo, debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l’agente conformare la propria condotta alla regola cautelare. Con particolare riferimento alla materia disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Tale criterio, nella disciplina previgente (anteriore al D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020), era previsto dall’art. 12-bis, comma 3 ed assurgeva a criterio-guida del giudizio di meritevolezza in assenza di specifiche previsioni sul punto tra le cause di inammissibilità di cui all’art. 7. La nuova disciplina ha inserito all’art. 7, comma 2, la lettera d-ter (già citata), introducendo, tra le altre, la nozione di “colpa grave” ed eliminando il riferimento alla meritevolezza

ed alla “ragionevole prospettiva” di adempiere le obbligazioni contratte presente all’art. 12-bis, comma 3. Tale eliminazione, tuttavia, non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della “ragionevole prospettiva di adempimento”, il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Si tratta, in particolare, di una regola di condotta non tipizzata (in quanto non più prevista dal dato normativo) riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell’individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche. Non rileva ai fini della conformazione del contenuto della regola cautelare la circostanza che il soggetto agente sia consumatore (ed in quanto tale privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento). È infatti desumibile dalla comune esperienza la regola per cui anche un consumatore è tenuto, all’atto dell’assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l’entità del debito da assumere e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo elementi negoziali su cui potrebbe influire il deficit informativo in capo al consumatore (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discuta dell’apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto). Così ricostruita la struttura della colpa nella materia in esame, emerge come il favor debitoris che si pone alla base della novella legislativa si traduca essenzialmente nella limitazione delle ipotesi di inammissibilità ai soli casi in cui la “divaricazione” tra la condotta tenuta e quella imposta dalla regola di prudenza sia particolarmente qualificata e possa legittimare la qualificazione come “grave” della colpa in capo al sovraindebitato” (cfr. Tribunale di Rimini, n. 2/2021 del 27 maggio 2021 – cfr. anche Tribunale di Taranto del 13.10.2023 e Corte d’Appello di Lecce del 8.06.2023);

considerato, in sintesi, che la gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte e che, pertanto, deve ritenersi contratta senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere: l'obbligazione contratta per motivi finanziari, per pagare i debiti pregressi, per procrastinare l'emergere dell'insolvenza e l'obbligazione contratta dopo che vi erano già stati inadempimenti.

Ciò posto, nel caso di specie, la colpa grave, che ai sensi dell'art. 69 CCII osta alla ammissibilità della proposta, può dirsi integrata in ragione della consapevolezza del debitore che, pur privo di intenzioni fraudolente, ha ricorso insistentemente ed imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ponendo in essere, in tal modo, una condotta irragionevole, gravemente negligente e quindi rimproverabile.

D'altro canto, giova precisare che, la rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di indebitamento, non rileva ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di una tale condotta sono state espressamente circoscritte dal legislatore entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo incauto o spregiudicato finanziatore, ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, e non invece contemplate quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all'art. 69 co. 1 CCII, e quindi a rendere meritevole, anche solo per presunzione, l'altrettanto gravemente incauto consumatore.

In particolare, dalla relazione dell'OCC e successive integrazioni nonché dalla documentazione allegata alle stesse, si evince che al momento della stipula del contratto di mutuo con [REDACTED] in data

20.06.2008, per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile di [REDACTED], il debitore aveva una capacità reddituale sicuramente sufficiente a far fronte all'obbligazione assunta.

Tuttavia, dai medesimi atti emerge che nello stesso periodo e, precisamente, nel 2007 e 2008, il debitore provvedeva ad aprire già altre due linee di credito attraverso la stipula di due contratti con [REDACTED], non supportate da alcuna giustificazione, non tanto con riferimento all'apertura della linea di credito con carta del 2008, quanto e soprattutto al prestito personale del 2007.

A ciò si aggiunga che, in merito alla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, nella relazione si segnala che, dall'analisi effettuata, il merito creditizio, in ordine ai menzionati contratti conclusi con [REDACTED], sia stato valutato correttamente. Tuttavia, a differenza dell'attività svolta con riguardo ai successivi contratti di finanziamento, in tal caso non risulta allegato il calcolo per la valutazione del merito creditizio.

Con riguardo, poi, al contratto di finanziamento con cessione del quinto stipulato con [REDACTED] nel 2022, dalla documentazione in atti si evince che tale contratto sia stato concluso a sua volta al fine di estinguere un ulteriore contratto di finanziamento con cessione del quinto già stipulato con [REDACTED] nel 2018.

Non risulta, inoltre, sufficientemente chiarita la vicenda legata ad altri due contratti di finanziamento del 2010 e del 2020, laddove nella prima relazione l'OCC rappresentava che, testualmente: *nell'anno 2010, il sig. [REDACTED] stipula un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio finalizzato all'estinzione di alcuni debiti contratti dalla compagna [REDACTED] (del quale lo stesso [REDACTED] era garante) per il cui pagamento rateale veniva sostenuto un esborso economico mensile di circa euro 500,00.*

Tuttavia, in rettifica a quanto asserito nella prima relazione, dall'integrazione depositata successivamente, si rileva che il debitore avrebbe prestato soltanto garanzia personale in favore della compagna relativamente ad un contratto di prestito personale concesso da [REDACTED] [REDACTED] per far fronte a precedenti impegni dalla stessa assunti.

Invero, non risulta depositata alcun tipo di documentazione a sostegno di quanto affermato dal ricorrente e, in ogni caso, non viene chiarito, quale tipo di garanzia personale avrebbe prestato (o avrebbe potuto prestare) il debitore in favore della compagna, rammentando che lo stesso aveva già stipulato nel 2010 il contratto di mutuo, garantito da ipoteca di primo grado iscritta sull'immobile acquistato.

In relazione al menzionato contratto di finanziamento stipulato nel 2020 con [REDACTED], tale linea di credito aperta per la somma di € 2.500,00 risulta effettivamente estinta. Tuttavia, non si rileva la destinazione di tale somma, atteso che dalla documentazione in atti emerge genericamente che tale prestito fosse finalizzato al pagamento di polizze assicurative, senza, tuttavia, specificare quali.

Dalla documentazione allegata al fascicolo, inoltre, emerge che il debitore ha aperto un fondo pensione - [REDACTED] - in data 21.09.2000, posto successivamente a garanzia del finanziamento contratto con [REDACTED] [REDACTED] nel 2018.

Dal documento "dettaglio operazioni", allegato alla relazione integrativa, si evince che sono stati disposti degli anticipi in favore del debitore e, precisamente: in data 30.09.2012, risulta disposto un anticipo pari ad € 3.837,47; in data 31.08.2017, un anticipo per la somma di € 10.623,95; in data 30.11.2020, un anticipo autorizzato da [REDACTED] per € 3.593,93, per una cifra complessiva pari ad € 18.055,35.

Ciò posto, non emerge, né dalla relazione né dalla documentazione allegata, la causale né la destinazione di tale somma, atteso che il prelievo di somme di denaro giacenti nell'ambito di un fondo

pensionistico (tra l'altro posto anche a garanzia di un finanziamento, quale quello stipulato con [REDACTED]), solitamente, rappresenta un evento eccezionale.

In conclusione, alla luce di tali evidenze ed in difetto di elementi da cui sia possibile desumere il contrario, non può che constatarsi un accesso al credito oggettivamente sproporzionato e gravemente colpevole, infatti, nella specie, non è emersa la prova dell'assenza di colposa determinazione da parte del debitore che abbia dato causa al proprio sovraindebitamento, ovvero del requisito normativo negativo necessario ai fini dell'accesso alla procedura, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tanto premesso, visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII,

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile la domanda proposta nell'interesse del sig. [REDACTED], volta alla proposizione e alla omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti.

- 1) RIGETTA** la richiesta cautelare di sospensione dei pagamenti e/o dei procedimenti esecutivi;
- 2) MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.

Salerno, 1.7.2024

IL GIUDICE

DOTT.SSA FRANCESCA SICILIA